

Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

Art. 4

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b)>> sono soppresse;

b)

(ABROGATA)

c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<<b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;

2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;

3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con

particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;

4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.>>;

d) la lettera c) del comma 4 è abrogata;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).>>.

(1)

Note:

1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016